



IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Mirco Lombardi	Giudice
Dott. Dario Colasanti	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da P.M.B. DI PONZONI E MAGGIONI S.N.C., con sede legale in 23842 Bosisio Parini (LC) - Via Caminanz n. 1, c.f. 00602000135, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO BRUCOLI;

premesse

- che in data 14.2.2021 è stata depositata presso il Tribunale di Lecco domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6° L.F. cui è seguita la concessione del termine di 90 giorni per la sua integrazione e la proroga di ulteriori 60 giorni sussistendone giustificati motivi;
- che entro il termine stabilito la società ricorrente ha depositato piano, proposta ed ulteriore documentazione ex art. 163 L.F.;
- che il Giudice Relatore ha adottato il provvedimento istruttorio del 23.7.2022 in cui ha chiesto ai sensi dell'art. 162 L.F. i seguenti chiarimenti: *1) approfondimento sulla compatibilità del piano depositato, in cui si dà atto dell'affitto già stipulato e della fusione della società concordataria e di quella affittuaria successivamente all'esecuzione del concordato, con il disposto dell'art. 163 bis L.F., secondo cui è imposta l'adozione di procedure competitive "anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni"; inoltre, qualora si ritenesse la necessità di messa a gara, approfondimento della compatibilità tra il diritto di prelazione previsto nel contratto d'affitto con il principio di competitività previsto dalla norma citata; 2) approfondimento sulla qualificazione come "finanza esterna" di quanto oggetto di obbligazione da parte dell'affittuaria oltre ai canoni*



di affitto, nonostante l'oggettiva finalità di realizzare l'operazione di acquisizione dopo la chiusura del concordato e dunque la sostanziale funzione di "prezzo" del trasferimento; 3) spiegazione nella perizia e nell'attestazione delle ragioni che consentono alla newco di passare dalle perdite di esercizio dell'affittante a ricavi tali da consentire di far fronte al fabbisogno concordatario, che si è obbligata a versare a titolo di canoni e di finanza esterna, eventualmente evidenziando le sinergie con altre imprese collegate al fine di illustrare un business plan integrato; 4) approfondimento sulla idoneità della fideiussione ad assicurare la finanza esterna promessa, tenuto conto che la garanzia non è prestata da un istituto di credito ma da una persona fisica, di cui dunque è necessario valutare le prospettive di solvibilità per tutto l'arco temporale di esecuzione del concordato, cioè fino al 2025; 5) incompatibilità tra la clausola del comodato del capannone in cui si svolge l'attività aziendale, che prevede l'obbligo di restituzione al comodante "al bisogno", e la capacità dell'affittuaria di adempiere alle obbligazioni assunte a fini concordatari; 6) accorpamento delle classi di chirografi per cui è previsto il medesimo trattamento; 7) precisazione sulla complessiva esposizione nei confronti di Banca Kerma; 8) eventuali altri chiarimenti opportuni;

- che all'udienza da remoto del 21.9.2022, la società concordataria ha illustrato la memoria integrativa depositata in data 15.9.2022, in cui, oltre ad aggiustamenti riguardanti all'importo destinato ai chirografi e al fabbisogno di finanza esterna, ha reso i seguenti chiarimenti: con riferimento ai punti 1 e 2) ha evidenziato la notevole convenienza del programma di investimento dell'affittuaria, con beneficio di molto superiore al valore di una cessione d'azienda, la disponibilità dell'affittuaria a rinunciare al diritto di fusione post concordataria e l'inapplicabilità dell'art. 163 bis L.F. all'ipotesi di acquisto dai soci delle quote societarie; con riguardo al punto 3) sono state illustrate le ragioni della contrazione dei costi ordinari e straordinari e le concrete prospettive di aumento del fatturato anche grazie alle relazioni dell'affittuario e del nuovo socio in fieri; con riferimento al punto 4) ha meglio documentato la solidità finanziaria del garante; riguardo al punto 5) ha ottenuto l'apposizione di un termine al comodato compatibile con l'esecuzione del piano; in relazione al punto 6) ha operato la modifica del classamento dei chirografi; infine, per quanto riguarda il punto 7), è stato corretto il precedente refuso;



- che, con provvedimento collegiale del 3.10.2022, il Tribunale ha chiesto l'approfondimento della tematica della mancata previsione di una procedura competitiva avente ad oggetto l'affitto d'azienda in atto che, pur se stipulato prima della presentazione del ricorso, è palesemente funzionale alla procedura concordataria;

- che la società concordataria, nel rispetto del termine concesso dal Tribunale, ha predisposto le modifiche per consentire lo svolgimento di una procedura competitiva avente ad oggetto il contratto d'affitto d'azienda pendente, pur se con l'apposizione di una condizione risolutiva in caso di aggiudicazione a soggetti terzi con conseguente scioglimento del contratto con l'attuale affittuario ed anche caducazione degli effetti del contratto d'investimento; in particolare l'affittuario si è impegnato a partecipare alla procedura competitiva, garantendo il pagamento dei canoni con fideiussione per 120 mila euro del soggetto già individuato in precedenza e speculare riduzione della garanzia all'impegno di finanza esterna di PMBI, comunque sufficiente a coprire il fabbisogno concordatario;

esaminati

- il piano concordatario che prevede la continuazione in via indiretta dell'impresa da parte della società che ha stipulato il contratto d'affitto d'azienda dall'1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2025, con destinazione ai creditori dei canoni d'affitto, della liquidità sociale, dell'incasso dei crediti e del ricavato della liquidazione dei beni esclusi dal perimetro aziendale, nonché della finanza esterna garantita da un terzo imprenditore, al cui versamento si impegna la stessa affittuaria e la moglie del socio Maggioni Fabio Sergio;

- la proposta concordataria che prevede la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati, nonché l'adempimento parziale a favore dei chirografari suddivisi in cinque classi: le prime tre relative ai crediti chirografari, a seguito di degrado o *ab origine*, rispettivamente di INPS, INAIL e Agenzie Fiscali; la quarta comprensiva di tutti i chirografi, a seguito di degrado o *ab origine*; la quinta relativa alla sola Kerma SPV in quanto creditrice bancaria garantita dai soci illimitatamente responsabili;

- le attestazioni ex artt. 161 comma 3° e 186 bis L.F. nonché l'ulteriore documentazione depositata;

ritenuto



- riguardo alle questioni processuali che sussista la competenza del Tribunale adito in ragione del fatto che la sede legale della società è sita in Bosisio Parini (Lecco), come riscontrabile dalla visura camerale in atti, e che ricorra la legittimazione a proporre la domanda in quanto il ricorso è sottoscritto dai soci e amministratori;
- che la produzione documentale sia avvenuta nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 161 comma 2° L.F.;
- che dall'esame della proposta e della documentazione allegata emerga che la società, che svolge attività commerciale di officina meccanica per la tornitura di acciai inossidabili stampati ed indubbiamente supera le soglie di esenzione ex art. 1 comma 2° L.F., si trovi in uno stato di vera e propria insolvenza, come dimostrato dall'insufficienza dell'attivo concordatario a far fronte integralmente al passivo prospettato;
- che la relazione ex art. 161 comma 3° L.F., così come integrata, è redatta in modo da consentire una sufficiente informazione dei creditori al fine di un consapevole esercizio del diritto di voto;
- che la relazione del professionista ai sensi dell'art. 186 bis comma 2 lett. b) L.F. attesti, con sufficiente approfondimento e coerenza, che *“la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”*;
- che la previsione di una procedura competitiva riguardante l'affitto d'azienda, precedente allo svolgimento dell'Adunanza dei creditori, ossequi il dettato dell'art. 163 bis L.F., salve le iniziative del Commissario giudiziale in base all'esito della gara qualora ciò si ripercuota sulla oggettiva possibilità di far fronte agli impegni concordatari;
- che la suddivisione in diverse classi di creditori, di cui tre obbligatorie ex art. 182 ter L.F. con parità di trattamento, sia motivata da interessi economici distinti che ne giustifica la previsione nonostante la natura unipersonale dell'ultima riguardante l'unico soggetto garantito, con conseguente sostanziale conformità al disposto dell'art. 160 lett. c);
- che nel caso di specie la proposta concordataria sia sottratta alla soglia di ammissibilità del 20% prevista dall'art. 160 comma 4° L.F., in quanto allo specifico fine di tale esenzione, il piano ipotizzato deve essere qualificato come *“concordato con continuità aziendale”* poiché imperniato sull'affitto dell'azienda; infatti la definizione posta dal legislatore ai sensi dell'art. 186 bis comma 1° L.F. è ampia e comprende indubbiamente sia i casi di continuità diretta (cioè prosecuzione



dell'impresa da parte del medesimo soggetto concordatario) sia quelli di continuità indiretta (da parte di diverso soggetto a cui viene ceduta o conferita l'azienda) alla stregua di una evidente *ratio* di favore per la conservazione del complesso produttivo;

- che, alla luce dei chiarimenti ed aggiustamenti effettuati, non sussistano elementi valutabili dal Tribunale per escludere la fattibilità del piano su cui si fonda la proposta: infatti, come affermato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, al Tribunale è sottratto il sindacato circa la realizzabilità economica della proposta concordataria, che spetta esclusivamente alla libera valutazione di convenienza ed affidabilità del ceto creditorio; il Tribunale può stigmatizzare esclusivamente ipotesi di assoluta impossibilità oggettiva o giuridica, nel caso di specie non ricorrenti;

- ritenuto che l'ammontare delle spese che si presumono necessarie, ai fini dell'art. 163 n. 4 L.F., con riferimento alle attività degli organi della Procedura, debba essere determinato, anche alla luce di quanto precisato negli atti prodotti, in circa euro 150.000 (pari all'ipotetico esborso relativo al compenso del Commissario giudiziale ed al Liquidatore giudiziale oltre accessori);

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da P.M.B. DI PONZONI E MAGGIONI S.N.C., con sede legale in 23842 Bosisio Parini (LC) - Via Caminanz n. 1, c.f. 00602000135;

DELEGA

alla procedura il Dott. DARIO COLASANTI;

NOMINA

come Commissario Giudiziale il dott. MASSIMO BALCONI con studio in via PIAZZA STAZIONE n. 3/A, LECCO, che dunque è confermato nelle funzioni già assunte nella fase preconcordataria;

ORDINA

la convocazione dei creditori avanti al Giudice Delegato per il giorno 3.3.2023 alle ore 12.15;

FISSA

il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito da parte del ricorrente nella Cancelleria del Tribunale della somma di euro 30.000,00, pari al 20% di quanto si



presume necessario per le spese riguardanti l'attività degli organi della Procedura e dei loro ausiliari;

ORDINA

al ricorrente, se non vi ha già provveduto nella fase preconcordataria, di consegnare a Commissario giudiziali entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

AVVERTE

che uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), eventualmente previa richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 165 L.F., possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, secondo le modalità e con i limiti di cui all'art. 163 commi 4°, 5°, 6° e 7°;

DISPONE

che i Commissari Giudiziali provvedano ai seguenti adempimenti:

- 1) ai sensi e con le modalità di cui all'art. 171 comma 2° L.F., comunichino ai creditori un avviso contenente - data di convocazione dell'adunanza, proposta del debitore e decreto di ammissione; - indirizzo di posta certificata del Commissario; - l'invito a ciascun creditore ad indicare un indirizzo di posta certificata, e le eventuali modificazioni, cui i Commissari effettueranno le successive comunicazioni degli atti della procedura, con l'avvertimento che, in assenza di indicazione entro 15 giorni, esse si perfezioneranno con il mero deposito dell'atto in cancelleria;
- 2) forniscano ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso, salvo il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo;
- 3) ai sensi dell'art. 172 L.F. depositino in cancelleria la relazione ivi disciplinata almeno 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori ed entro lo stesso termine provvedano alla comunicazione della relazione ai creditori; in particolare nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in



caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi;

4) qualora siano depositate proposte concorrenti (o sopravvengono informazioni rilevanti ai fini del voto), riferiscano in merito con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori almeno dieci giorni prima dell'adunanza;

ORDINA

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 L.F. nonché mediante inserzione per una sola volta sul giornale "La Provincia di Lecco" e mediante inserimento nell'apposito sito Internet (in questo caso unitamente al ricorso);

MANDA

alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11/10/2022.

Il Giudice relatore
Dott. Dario Colasanti

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi

